

2 **Gli interventi dell’Autorità**

PAGINA BIANCA

■ 2.1. La consultazione pubblica sulla separazione della rete e l'evoluzione verso le *next generation networks* (ngn)

Nell'ambito del primo ciclo delle analisi di mercato, condotte sulla base delle previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha identificato Telecom Italia come operatore dominante in tutti i (quattordici) mercati che riguardano la rete fissa, sia nel caso della fornitura dei servizi all'ingrosso (*wholesale*), sia nel caso dell'offerta di servizi al dettaglio (*retail*).

Il problema concorrenziale individuato nell'ambito di tali analisi è specifico del mercato dei servizi di rete fissa, deriva dalla disponibilità esclusiva in capo all'ex monopolista di una rete integrata (trasporto e accesso) e, in particolare, di una rete d'accesso capillare (cfr. paragrafo 1.2.1); questa criticità fa sì che, a differenza del mercato dei servizi di rete mobile, dove gli operatori godono di un comparabile livello di infrastrutturazione e quindi di indipendenza tecnica, nei mercati di rete fissa si è in presenza di una asimmetria permanente, sostanzialmente non rimuovibile, derivante dalla *legacy* in capo all'operatore storico del monopolio di tutti i servizi di telecomunicazione.

In condizioni di *deficit* concorrenziale sulla rete di accesso, il più importante rimedio regolamentare è rappresentato dall'accesso all'infrastruttura in rame dell'*incumbent*, secondo l'approccio regolamentare comunitario, promosso, sino dal 1990 (con la Direttiva *Open Network Provision*) e ribadito dal nuovo quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche, approvato nella primavera del 2002. In Italia, l'assetto regolamentare delle telecomunicazioni fisse ha posto l'accento sull'accesso alla rete locale di Telecom Italia. In mancanza di infrastrutture alternative, l'Autorità ha adottato una strategia che stimolasse la competizione infrastrutturale attraverso lo strumento dell'accesso disaggregato alla rete in rame dell'*incumbent* (*l'unbundling del local loop*). La strategia dell'Autorità, perseguita ad esempio fissando il minor prezzo in Europa del canone di *unbundling*, ha dato buoni frutti: siamo il secondo paese in Europa per linee in *unbundling*. E questo ha avuto importanti risultati in termini di concorrenza strutturale, riduzione dei prezzi e benessere del consumatore.

Nondimeno le conclusioni del primo ciclo di analisi di mercato hanno, come detto, evidenziato il permanere delle sopra citate criticità concorrenziali che lasciano pensare alla necessità di fare un passo avanti verso una separazione più netta delle attività connesse alla rete di accesso di Telecom Italia. Ciò anche in relazione al fatto che la connotazione di collo di bottiglia della rete di accesso si accentua con il passaggio alle reti di nuova generazione nell'accesso (*Next Generation Access Network*, NGAN), con il rischio che si assista nel tempo ad una graduale riconcentrazione del mercato.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità, con delibera la n. 208/07/CONS, ha ritenuto necessario l'avvio, il 2 maggio 2007, di una consultazione pubblica in merito agli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa di Telecom Italia e alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda.

In particolare, l'Autorità ha inteso compiere una valutazione strategica delle opzioni regolamentari relative alla dinamica evolutiva della rete pubblica fissa di telecomunicazioni, sia con riferimento alla infrastruttura in rame, sia con riguardo alle reti di nuova generazione (in fibra ottica o miste, fibra + rame).

In prospettiva, il processo di convergenza in atto delle reti e dei servizi rende meno accentuate le differenze fra le varie reti, fisse e mobili. In particolare, l'utilizzo del protocollo Internet (IP), quale piattaforma comune per tutte le comunicazioni, riduce considerevolmente tali differenze, specialmente a livello di architettura centrale delle infrastrutture trasmissive (la c.d. core network). Tuttavia, permangono, anche in una valutazione prospettica, diverse importanti specificità della rete fissa, particolarmente nel segmento dell'accesso, che richiedono un'analisi differenziata sotto i vari profili di natura tecnica, economica, concorrenziale e regolamentare. Se è vero che l'effetto di sostituzione fra servizi vocali in postazioni fisse e servizi mobili è un fenomeno destinato a crescere (sebbene l'ampiezza di questo fenomeno sia tutta da verificarsi), nel medio periodo non appare però emergere alcuna praticabile alternativa di mercato alla rete fissa ai fini della fornitura di servizi a larga e, soprattutto, larghissima banda (ossia i servizi di accesso con capacità trasmissiva da 20 Mbit/s in su). Inoltre, mentre l'infrastruttura di trasporto è stata duplicata, non si ravvedono condizioni tecniche ed economiche che possano condurre al superamento del carattere di permanente collo di bottiglia che caratterizza la rete di accesso fissa.

E, laddove non si è sviluppata una vera concorrenza fra le diverse tecnologie di accesso, gli effetti dell'integrazione verticale dell'operatore *incumbent* si fanno maggiormente sentire in termini, come detto, di una dominanza diffusa di quest'ultimo su tutti i mercati finali di rete fissa, anche in quelli della larga banda.

D'altra parte, la necessità di evolvere verso le NGAN investe tutti gli operatori di rete fissa, in tutti i paesi europei (e non solo), derivando dall'esigenza di un mutamento dei modelli di *business*, connessi ai processi di integrazione: sia tra reti/servizi fissi e mobili, sia tra telecomunicazioni ed audiovisivo.

Il passaggio alle reti di nuova generazione pone quindi ulteriori sfide ed interrogativi sul percorso evolutivo che scandirà le prossime tappe del processo regolamentare.

Da un lato, si pone imperioso il problema di un approccio regolamentare che non sia di ostacolo, bensì di stimolo agli investimenti nelle reti di accesso di nuova generazione.

Dall'altro lato, l'esigenza di garantire l'effettiva non discriminazione e parità di trattamento fra tutti gli operatori viene accentuata, a causa dell'emergere di servizi convergenti ed integrati (secondo modelli c.d. *triple play* e *quadruple play*), che fondano la loro convenienza nelle economie di scopo raggiungibili dalla combinazione delle diverse componenti dell'offerta.

L'Autorità ha quindi avviato una riflessione a tutto campo sulla strategia regolamentare più efficace per garantire una effettiva e stabile competizione nei mercati della rete fissa, alla vigilia dell'avvio della seconda tornata delle analisi di mercato che dovranno confermare ovvero mutare gli obblighi regolamentari vigenti in capo all'operatore dotato di significativo potere di mercato.

In primo luogo, tale riflessione riguarda la possibilità di introdurre in Italia un rimedio di separazione funzionale della rete d'accesso di Telecom Italia.

La separazione funzionale può essere definita come una serie coordinata di misure organizzative e comportamentali volte a risolvere i delineati problemi concorrenziali, di trasparenza, e di sviluppo del settore in vista delle reti di nuova generazione.

In particolare, basandosi sulle *best practices* internazionali, l'Autorità ha enucleato tredici tipologie di misure per declinare efficacemente la separazione funzionale:

1. le misure volte a garantire che il complesso delle attività aziendali dell'operatore *incumbent* sia organizzato in modo da conferire ad una divisione completamente separata i cespiti relativi alla rete di accesso;
2. la delega di responsabilità alla divisione separata dell'esclusiva dello sviluppo, gestione, manutenzione della rete di accesso;
3. la delega di responsabilità alla divisione separata dell'esclusiva della vendita dei prodotti relativi alla rete di accesso a tutti gli operatori in condizioni di perfetta *equivalence of input*. Al contempo, la divisione separata non potrà vendere prodotti al dettaglio agli utenti finali;
4. la distinzione del marchio della divisione separata dagli altri marchi (*brand names*) che caratterizzano le attività commerciali dell'*incumbent*;
5. la separazione del personale della divisione separata da quello che opera nel resto dell'azienda;
6. la definizione di premi e di incentivi separati per il personale (soprattutto quadri e dirigenti) della divisione separata. Deve essere inoltre adottato un codice di condotta che garantisca il comportamento dei dirigenti e devono essere previste garanzie in caso di mobilità dei quadri e dirigenti da e per la divisione separata ed il resto dell'azienda;
7. la completa separazione dei sistemi informativi della divisione separata da quelli del resto dell'azienda;
8. la tracciabilità e la registrazione delle transazioni fra la divisione separata e il resto dell'azienda;
9. la definizione di una contabilità completamente separata da parte della divisione separata, che deve essere soggetta ad un controllo di gestione separato (*auditing, budgeting*), e deve avere autonomia finanziaria;
10. la definizione di obiettivi strategici della divisione separata distinti da quelli del resto dell'azienda;
11. la definizione di un *board* di controllo della divisione separata composto in maggioranza da membri indipendenti indicati dall'Autorità. In questo quadro, il comitato di controllo è il garante della missione della divisione separata: verifica il rispetto delle condizioni di separazione e di *equivalence of input*, ed è dotato di poteri ispettivi, di verifica, e di segnalazione all'Autorità;
12. l'individuazione di sanzioni eventualmente irrogate dall'Autorità in caso di violazioni degli impegni o delle disposizioni relative alla divisione separata;
13. il controllo annuale (*audit*), da parte di una società indipendente, del funzionamento della divisione separata, con rapporti di verifica inviati all'Autorità e resi pubblici.

In secondo luogo, oltre alla separazione funzionale, l'Autorità sta valutando alcuni interventi specifici per le NGAN, nell'ottica della promozione dello sviluppo di tali reti in un ambiente concorrenziale.

Considerato che gli investimenti nella rete di accesso hanno una prospettiva di ritorno nel medio/lungo periodo, e che, pertanto, la stabilità del quadro regolamentare risulta un fattore di grande rilievo, l'Autorità intende quindi definire un quadro regolamentare certo che incentivi le imprese all'effettuazione dei necessari investimenti infrastrut-

turali ed, al contempo, garantisca il conseguimento dell'obiettivo della realizzazione di un contesto durevolmente concorrenziale, dando certezza giuridica agli operatori.

In questo ambito, sono stati presi in considerazione le seguenti misure:

- i. l'accesso ad opere civili difficilmente replicabili, e comunque assai onerose dal punto di vista degli investimenti necessari, come nel caso di cavidotti e palificazioni;
- ii. la fornitura del *sub loop unbundling* e la co-locazione degli apparati nel/preso l'armadio di distribuzione;
- iii. l'offerta dei servizi *legacy* quali il *full unbundling* e lo *shared access*, oltre al servizio di *wholesale line rental*;
- iv. l'offerta, ove applicabile, dell'accesso diretto in fibra (dedicato o in tecnica WDM);
- v. l'accesso a servizi *bitstream* a livello di nodi locali/metropolitani/regionali;
- vi. la fornitura di servizi di *backhauling* in fibra o in rame.

Se questo è l'ambito complessivo degli interventi considerati dall'Autorità in materia di separazione funzionale della rete di Telecom Italia e di infrastrutture di nuova generazione, la declinazione ed attuazione degli stessi potrebbero avvenire in applicazione di misure unilateralmente imposte dall'Autorità a seguito di un procedimento di analisi di mercato, come previsto dal quadro comunitario, ovvero sulla base di specifici impegni dalla stessa sottoscritti. In particolare, le osservazioni che saranno acquisite attraverso la consultazione pubblica formeranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nell'ambito del secondo ciclo delle analisi di mercato, avviato sulla base delle regole generali degli articoli 6 e 7 della direttiva quadro, ovvero, in uno specifico procedimento ex articolo 8, comma 3 della direttiva accesso. D'altra parte, Telecom Italia potrebbe presentare spontaneamente propri impegni in materia dei quali l'Autorità dovrebbe perciò provvedere a valutare l'adeguatezza, secondo quanto indicato dall'articolo 14bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e dal regolamento di attuazione di cui alla delibera 645/06/CONS.

■ 2.2. Le analisi dei mercati di comunicazione elettronica

Introduzione

L'Autorità ha completato l'analisi dei diciotto mercati rilevanti individuati a livello comunitario dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003. In particolare, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità ha definito i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Contestualmente, l'Autorità ha provveduto alla valutazione dell'eventuale esistenza di imprese che detengono un significativo potere di mercato.

L'Autorità ha proceduto, altresì, laddove era stata riscontrata l'assenza di condizioni effettivamente concorrenziali, all'imposizione degli opportuni obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese aventi un significativo potere di mercato. Al termine del processo regolamentare, il quadro normativo in materia di telecomunicazioni risulta sostanzialmente modificato e le nuove regole sono definite in coerenza con gli obiettivi della nuova disciplina comunitaria, volti a promuovere un mercato aperto e competitivo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, a sviluppare il mercato interno e a tutelare gli interessi dei cittadini europei.

Concluso il primo ciclo di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità, con riferimento a questa materia, ha concentrato i lavori su tre ambiti di attività. In primis, le analisi di mercato hanno evidenziato, talvolta, la necessità di valutare il grado di concorrenza vigente in alcuni mercati collegati a quelli analizzati e regolamentati. In particolare, si fa riferimento ai mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, al mercato dell'accesso a Internet in modalità dial-up e al mercato della raccolta su rete mobile delle chiamate verso numerazione non geografica. In secondo luogo, l'Autorità è stata impegnata nel definire la regolamentazione di dettaglio (*details of remedies*, nella terminologia in uso in ambito comunitario) per la fornitura di nuovi servizi introdotti all'esito delle analisi di mercato, in virtù del carattere innovativo dei servizi in questione, oppure della complessità dei temi disciplinati, quali, tra gli altri, la realizzazione del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR), del servizio *bit-stream* e la definizione di un modello contabile per la terminazione su reti fisse degli operatori concorrenti di Telecom Italia. Infine, l'Autorità ha svolto alcune indagini conoscitive per approfondire l'esame di specifici meccanismi concorrenziali e valutare l'evoluzione degli scenari competitivi; in particolare, l'indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile e sui servizi di telefonia mobile con ricarica del credito.

Di seguito si illustrano, in dettaglio, le attività svolte dall'Autorità in materia di analisi dei mercati di comunicazione elettronica.

Realizzazione del servizio Wholesale Line Rental (WLR) di cui alla delibera n. 33/06/CONS (mercati n. 1 e n. 2)

L'Autorità, nella delibera n. 33/06/CONS con la quale vengono regolamentati i mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, relativi ai clienti residenziali e alla clientela non residenziale, ha imposto a Telecom Italia, *inter alia*, l'obbligo di fornire il servizio WLR agli operatori concorrenti, consentendo a questi ultimi di disporre di ulteriori strumenti per fornire i servizi di accesso e vocali ai clienti finali e, quindi, di fatturare agli utenti, in un'unica bolletta, tutti i servizi offerti (incluso il canone).

L'Autorità, tenuto conto del carattere innovativo del servizio WLR, ha previsto (all'articolo 21 della suddetta delibera) l'istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori, con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici alla realizzazione del servizio in questione.

Il "Tavolo Tecnico per la fornitura del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)" si è riunito sedici volte, tra marzo e giugno 2006. All'esito dei lavori, in cui sono stati acquisiti gli elementi utili all'Autorità per definire gli schemi, da comunicare a Telecom Italia, per la predisposizione dell'Offerta di riferimento per i servizi WLR e per specificare

le linee guida per l'introduzione del servizio WLR in Italia, l'Autorità, con la delibera n. 482/06/CONS, ha indetto una consultazione pubblica.

Gli operatori intervenuti alla consultazione pubblica sono stati sette. Inoltre, è pervenuto il contributo dell'Associazione dei consumatori Lega Consumatori. Ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 453/03/CONS, l'Autorità ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le loro osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In particolare, l'Autorità ha audito le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Albacom S.p.A., Fastweb, Telecom Italia S.p.A., Tele2 e Welcome Italia.

Raccolte le opinioni e le criticità segnalate dagli operatori e dalle Associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica circa le modalità di realizzazione del servizio WLR, l'Autorità ha trasmesso una bozza di provvedimento alla Commissione europea. Tale bozza è stata notificata alla Commissione europea il giorno 17 ottobre 2006. La Commissione, con la lettera SG-Grefe (2006) D/206923 del 17 novembre 2006, ha pienamente condiviso l'impostazione regolamentare adottata dall'Autorità, senza formulare alcun commento sulla proposta di provvedimento.

Nel merito, l'Autorità ha disciplinato l'ambito di applicazione (ovvero l'estensione territoriale) dell'offerta WLR, i soggetti destinatari (tutti gli operatori in possesso dell'opportuna autorizzazione), le linee (POTS e ISDN) oggetto dell'offerta WLR, le modalità di gestione delle chiamate originate dall'abbonato WLR (ovvero la totalità delle chiamate originate dal cliente WLR, schematicamente dirette verso numerazioni geografiche e non geografiche, è instradata all'operatore che ha acquisito la linea in WLR, che provvede alla gestione e a instradarle a destinazione), i servizi inclusi (oltre quaranta, che Telecom Italia attiverà automaticamente al momento della cessione della linea all'operatore WLR o su richiesta dell'utente finale) e le relative condizioni economiche. L'Autorità ha, altresì, regolamentato i flussi informativi che devono intercorrere tra Telecom Italia e gli operatori WLR al fine di una corretta realizzazione del servizio finale (procedure di *provisioning*, *assurance* e relativi *Service Level Agreements - SLA* tra operatori, le procedure per il trattamento delle informazioni e l'aggiornamento del database unico per la fornitura del servizio elenco abbonati e dei servizi di informazione abbonati, nonché le prestazioni per l'Autorità giudiziaria e l'erogazione del servizio di blocco selettivo di chiamata).

Tali aspetti tecnici, unitamente a ulteriori previsioni regolamentari come, *inter alia*, le modalità di realizzazione degli schemi contabili che Telecom Italia deve predisporre nell'ambito della contabilità regolatoria, sono contenuti nella delibera n. 694/06/CONS.

In virtù di tale delibera, Telecom Italia, entro dicembre 2007, commercializzerà il servizio WLR agli operatori concorrenti.

I mercati di telefonia fissa al dettaglio (mercati n. 3 e n. 5)

Con la delibera n. 642/06/CONS, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale relativo ai "Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE). Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari".

L'analisi ha rilevato l'esistenza di problemi concorrenziali nei mercati di telefonia fissa al dettaglio. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto di notificare Telecom Italia come operatore avente significativo potere di mercato confermando gli obblighi preesistenti. In particolare, è stato confermato l'obbligo, in capo a Telecom Italia, di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per le offerte rivolte ai clienti residenziali e non residenziali. L'obbligo si declina diversamente per l'offerta generalizzata e per le offerte specifiche dell'operatore; nell'ambito di queste ultime, inoltre, sono state distinte, date le diverse caratteristiche di sottoscrizione, le offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) e le offerte definite in ambito di procedure a evidenza pubblica.

L'Autorità ha mantenuto il controllo sui prezzi massimi dell'offerta generalizzata attraverso il meccanismo del *price cap*, ancorando l'allentamento del vincolo al raggiungimento di alcuni parametri qualitativi e il controllo sui prezzi minimi delle offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) e delle offerte definite in ambito di procedure a evidenza pubblica attraverso i *test* di prezzo. In merito ai *test* di prezzo, l'Autorità ha fissato il *test* di replicabilità (c.d. *test* n. 2) quale soglia minima per la commercializzazione delle offerte al dettaglio di Telecom Italia.

L'Autorità ha ritenuto, inoltre, declinare diversamente, mantenendo gli stessi criteri di valutazione, le procedure di comunicazione delle offerte tariffarie e delle offerte definite nell'ambito di selezioni pubbliche. L'Autorità ha così introdotto, in linea con analoghe decisioni prese da altre Autorità europee, una deroga all'obbligo di comunicazione preventiva per le offerte definite in ambito di procedure a evidenza pubblica, promosse dai soggetti privati, superiori a 500.000 euro.

L'adozione della delibera è stata preceduta, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, dall'invio della proposta di provvedimento finale all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea, per acquisire i rispettivi pareri.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condiviso l'analisi svolta dall'Autorità sui mercati di telefonia fissa al dettaglio e ha ritenuto che le definizioni dei mercati adottate siano in linea con la raccomandazione della Commissione 2003/311/CE. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha osservato che, la misura adottata in merito alla deroga all'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte presentate nell'ambito di procedure a evidenza pubblica di valore superiore a 500.000 euro, sembrerebbe introdurre una segmentazione del mercato non residenziale. Sul punto l'Autorità ha ritenuto, invece, sulla base delle analisi condotte, che la previsione di esonerare tale tipologia di offerta dai soli obblighi di comunicazione preventiva non comporta, in ogni caso, una segmentazione del mercato per la clientela non residenziale che ricorre alla selezione del fornitore attraverso procedure a evidenza pubblica.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, altresì, osservato che sui mercati di telefonia fissa al dettaglio non sussistono livelli di competizione tali da consentire all'*incumbent* di differenziare i prezzi tra chiamate *on-net* e *off-net*, ossia di differenziare i prezzi finali in relazione all'operatore di terminazione. L'Autorità ha inteso, quindi, ribadire al momento, in virtù dell'elevato potere di mercato di Telecom Italia, il divieto per quest'ultimo di differenziare il prezzo della singola chiamata in base all'operatore di terminazione. Tuttavia, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza e, limitatamente alle c.d. "offerte tariffarie a pacchetto", è possibile per Telecom Italia sottoporre all'approvazione dell'Autorità una formulazione dell'offerta, che preveda anche modalità per contenere, entro un tetto ragionevole, i differenziali di costo

relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore, ossia che sia possibile, per Telecom Italia, adottare modalità di *pricing* comunemente definite di “*stop loss*”.

La Commissione europea ha comunicato, a giugno 2006, il proprio parere favorevole all'adozione della decisione finale da parte dell'Autorità e ha condiviso l'impostazione regolamentare adottata. La Commissione ha comunque osservato che “gli operatori debbano avere la possibilità di recuperare i maggiori costi *wholesale* regolamentati, attraverso la definizione di prezzi appropriati a livello *retail* e senza incorrere in pratiche restrittive della concorrenza” e ha ribadito quanto già osservato nel proprio parere relativo al provvedimento finale sui mercati dei servizi di interconnessione (mercati n. 8, n. 9 e n. 10), ossia la necessità di specificare il percorso regolamentare che conduce alla piena simmetria tra le tariffe di terminazione di Telecom Italia e quelle degli operatori fissi concorrenti anche attraverso la definizione di un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione di un operatore efficiente. La Commissione ha, quindi, invitato l'Autorità a monitorare la proporzionalità della regolamentazione al dettaglio nei mercati dei servizi telefonici locale e nazionale sulla base dell'evoluzione del mercato al fine di consentire all'operatore notificato il recupero dei maggiori costi di terminazione sostenuti attraverso la definizione di appropriati prezzi a livello *retail*.

L'Autorità, pertanto, osserverà gli sviluppi del mercato e, in esito all'attività di monitoraggio degli effetti concorrenziali e di mercato delle misure assunte in materia di prezzi finali, intende procedere a una verifica delle misure adottate con delibera n. 642/06/CONS, fino a una eventuale revisione di quanto stabilito in materia di prezzi finali.

I mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6)

L'Autorità, con la delibera n. 380/06/CONS relativa all'analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003), ha confermato l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica (delibera n. 414/04/CONS).

In particolare, la società Telecom Italia è risultata in posizione di dominanza nei mercati rilevanti oggetto dell'istruttoria e, pertanto, è stata notificata quale operatore con significativo potere di mercato nei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. L'Autorità ha imposto all'operatore dominante le seguenti misure regolamentari:

1. gli obblighi, già previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, concernenti le modalità e le tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale;
2. gli obblighi di trasparenza in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante e, più precisamente, l'imposizione dell'obbligo della pubblicazione, sul proprio sito *web*, delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e ai termini di tutte le offerte commerciali, nella stessa giornata di

avvio sul mercato di una nuova offerta, ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni di offerte già presenti sul mercato. I prezzi, le condizioni e i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica *ex ante* e dovranno essere pubblicati riportando la data in cui sono entrati in vigore. Rimane, infine, fermo l'obbligo previsto dall'articolo 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati, a qualunque titolo, con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa, quindi, la modifica degli schemi di prezzo.

L'Autorità ha confermato la decisione, assunta con la delibera n. 289/03/CONS, di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia dal controllo tramite il meccanismo di *price cap*; è stato, inoltre, revocato l'obbligo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, di sottoporre i prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo anche tramite il test di prezzo.

Nell'assumere il provvedimento, l'Autorità ha tenuto conto, non solo delle osservazioni formulate dagli operatori intervenuti nella consultazione pubblica, ma anche dei dati di mercato acquisiti fino al mese di dicembre 2005 da cui emerge che Telecom Italia mantiene una quota di mercato superiore al 50%.

L'evoluzione del traffico telefonico internazionale, misurato in termini di minuti, è progressivamente cresciuto fino al 2002. Tale incremento si è mostrato sostenuto nel periodo 2000-2001, con una crescita pari a circa il 13%. Nell'anno successivo, si è assistito a un rallentamento di tale incremento e poi all'avvio di un andamento decrescente, soprattutto nel mercato residenziale. La direttrice internazionale presenta, in termini di ricavi, invece, nel periodo dal 2000 al 2005, un andamento decrescente, sia nel mercato residenziale, sia in quello non residenziale. Tale decremento è dovuto soprattutto alla progressiva riduzione dei prezzi delle chiamate. Infatti, a fronte di un decremento del traffico internazionale intorno al 4%, è stata riscontrata una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 40%.

L'Autorità ha, inoltre, tenuto conto dei rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea che, nel condividere l'impianto dell'analisi di mercato, ha chiesto di evidenziare la posizione dell'Autorità in merito ai nuovi servizi di telefonia via Internet, cosiddetti *Voice over IP* (VoIP) e all'esclusione dall'analisi delle modalità di servizio diverse dalle chiamate post-pagate, come ad esempio i servizi offerti tramite *phone-center* e carte prepagate.

Nella delibera si è infatti evidenziato che l'Autorità ha distinto il servizio di chiamata VoIP in decade 0 dal servizio VoIP in decade 5. Quest'ultimo rappresenta, in base alla delibera n. 11/06/CIR, un servizio di comunicazione vocale nomadico con diverse funzioni d'uso, modalità di fruizione e caratteristiche tecniche. L'Autorità, pertanto, ha considerato nel perimetro merceologico dei mercati rilevanti esclusivamente il servizio VoIP in decade 0, in quanto sostituibile con la tradizionale telefonia su rete PSTN.

In relazione alla questione delle carte pre-pagate, le stesse, presentando molteplici e differenti modalità di fruizione, risultano essere solo parziali sostituti dei servizi di traffico internazionale su rete fissa. Infatti, oltre che da postazione fissa, le carte prepagate possono essere utilizzate anche da postazione mobile, nonché da apparecchi di telefonia pubblica in Italia, ma anche all'estero, non rientrando, in tutti questi casi, nell'ambito del mercato rilevante in esame.

Infine, per quanto riguarda i *phone-center*, l'Autorità ha considerato che, data l'elevata numerosità di tali esercizi, non sia possibile effettuarne una precisa identificazione ai fini della rilevazione diretta delle informazioni. In ogni caso, si osserva come, trattandosi di operatori che effettuano attività di rivendita, il traffico da questi generato risulta compreso nei valori forniti dagli operatori di telecomunicazione, con riferimento al loro fatturato verso la clientela *business*.

Il mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7)

L'Autorità, con la delibera n. 343/06/CONS, ha concluso l'analisi del mercato n. 7, avviata con la pubblicazione della delibera n. 411/04/CONS.

Nel caso in esame, l'Autorità ha ritirato la propria proposta di decisione, a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione europea circa la non piena efficacia delle argomentazioni addotte in relazione all'esistenza di un unico mercato rilevante per le basse e medie velocità (fino a 2 Megabits, inclusi) e le alte velocità (oltre i 2 Megabits e fino ai 155 Megabits). L'Autorità, dopo avere acquisito le osservazioni della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha circoscritto il mercato rilevante al cosiddetto insieme minimo. La definizione del mercato adottata con la delibera n. 343/06/CONS corrisponde, dunque, pienamente allo *standard* utilizzato da tutte le altre Autorità di regolamentazione europee.

Più precisamente, nel provvedimento l'Autorità ha individuato come mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio il mercato dei circuiti analogici e digitali di capacità fino ai 2 Megabits inclusi, coincidente con l'insieme minimo definito dalla raccomandazione della Commissione europea. L'Autorità, inoltre, ha concluso che i circuiti di capacità superiore a 2 Megabits non sono suscettibili di regolamentazione *ex ante* e, pertanto, ha provveduto a rimuovere gli obblighi regolamentari in vigore per i circuiti di tali capacità.

L'Autorità, a seguito dell'analisi di mercato, ha altresì concluso che la società Telecom Italia dispone di significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di capacità fino a 2 Megabits e, pertanto, ha imposto, in capo a Telecom Italia, i seguenti obblighi per la fornitura di linee affittate al dettaglio analogiche e digitali di capacità fino ai 2 Megabits inclusi:

- i. obbligo di trasparenza, attraverso la pubblicazione dell'offerta;
- ii. obbligo di non discriminazione;
- iii. obbligo di controllo dei prezzi e obbligo di contabilità dei costi.

In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi, l'Autorità ha imposto che ai circuiti diretti facenti parte dell'insieme minimo si applichi un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale (c.d. *price cap*), con uno specifico vincolo per i circuiti numerici di velocità pari a 2 Megabits.

Inoltre, al fine di verificare l'ammissibilità dei prezzi proposti dall'operatore notificato, l'Autorità ha proposto di utilizzare uno specifico meccanismo di valutazione dei prezzi (*test di prezzo*), le cui modalità verranno successivamente definite, anche con il concorso degli operatori.

I mercati dell'interconnessione (mercati n. 8, n. 9 e n. 10)

In data 28 giugno 2006, l'Autorità ha adottato la delibera n. 417/06/CONS, relativa ai "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere" (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

L'Autorità, nel provvedimento, ha identificato Telecom Italia quale operatore dominante nei mercati della raccolta, terminazione e transito; inoltre, ciascuna Impresa, dotata di rete di accesso, è stata notificata come operatore avente significativo potere nel mercato della terminazione sulla propria rete. Di conseguenza, l'Autorità ha declinato gli obblighi regolamentari in capo a tali operatori tra i quali obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

La delibera n. 417/06/CONS ha, altresì, previsto, all'articolo 40, comma 3, che gli operatori alternativi notificati sul mercato della terminazione di rete fissa possano richiedere prezzi superiori a quelli massimi fissati dall'Autorità purché tale richiesta sia adeguatamente giustificata da un sistema di contabilità dei costi, da redigere secondo le vigenti norme regolamentari e la prassi internazionale e da sottoporre all'esame dell'Autorità. In particolare, la stessa delibera, all'articolo 40, comma 6, prevede che il procedimento di approvazione del prezzo di terminazione proposto sia condotto gestendo un contraddittorio con tutti gli operatori interessati secondo le modalità, per quanto applicabili, definite dalla delibera n. 148/01/CONS. Sulla base di tali disposizioni e producendo adeguata documentazione contabile, alcuni degli operatori alternativi notificati sul mercato della terminazione di rete fissa Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali hanno presentato istanza di deroga al prezzo massimo di terminazione fissato pari a 1,54 centesimi di euro al minuto ai sensi della delibera n. 417/06/CONS. Al fine di verificare la congruità degli importi richiesti dagli operatori interessati, l'Autorità ha aperto quattro distinti procedimenti; in data 3 novembre 2006 per Fastweb e BT Italia e in data 2 marzo 2007 per Tiscali e Tele 2. Nell'ambito dell'attività istruttoria, tuttora in corso, si sta procedendo alla verifica dei sistemi di contabilità proposti dagli operatori, con particolare riferimento alle metodologie di ripartizione dei costi comuni e alle basi di costo adottate. Le tematiche di maggior rilievo, emerse nel corso dell'analisi dei sistemi di contabilità presentati dagli operatori interessati, vertono sull'integrazione (per servizi voce e dati) delle architetture di rete degli operatori alternativi. Tale integrazione rappresenta una differenza sostanziale rispetto alle architetture di rete (e ai sistemi di contabilità) adottate dall'operatore *incumbent* e richiederà necessariamente la definizione di criteri contabili specifici per tali reti.

Da ultimo, si evidenzia che anche l'operatore Multilink ha avanzato istanza di deroga ai prezzi massimi di terminazione. La necessaria documentazione contabile è pervenuta il 30 marzo 2007. L'Autorità ha, quindi, avviato il relativo procedimento di valutazione della richiesta.

L'Autorità, nella delibera n. 417/06/CONS, ha inoltre previsto che il definitivo percorso regolamentare (*glide path*) che condurrà alla simmetria delle tariffe di terminazione tra operatori sia fondato sulla preliminare definizione e applicazione di un modello contabile. In tal modo, l'Autorità ha tenuto in massima considerazione le indicazio-

ni della Commissione europea che, nella lettera di commenti alla proposta di decisione relativa al mercato della terminazione su rete fissa (mercato n. 9 tra quelli individuati dalla raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex-ante*), ha invitato l'Autorità a sviluppare, nel più breve tempo possibile, un modello dei costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, che tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo.

Il modello contabile dovrà portare alla definizione di una tariffa di terminazione che contemperi il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l'esigenza che questi ultimi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione. L'Autorità, in considerazione degli ingenti carichi di lavoro gravanti sugli Uffici e del breve tempo a disposizione per la predisposizione del summenzionato modello contabile, ha ritenuto opportuno avvalersi del contributo di una Società di consulenza di comprovata esperienza nel settore e del lavoro di un professionista indipendente.

Le attività di predisposizione del modello hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2007 con la somministrazione di un questionario agli operatori notificati ex delibera n. 417/06/CONS. Il questionario ha avuto come finalità quella di acquisire informazioni relative alla configurazione e topologia della rete degli operatori. Successivamente, l'Autorità ha proceduto all'invio di una seconda richiesta dati volta ad acquisire informazioni di maggior dettaglio relative ai costi di rete.

Al momento, sulla base delle informazioni e dei dati ottenuti in risposta ai questionari, l'Autorità, con l'apporto dei consulenti, sta predisponendo il modello contabile per la valutazione dei costi di terminazione sostenuti dagli operatori alternativi.

Modalità di attivazione, passaggio e cessazione nei servizi intermedi di accesso offerti da Telecom Italia, di cui alla delibera n. 4/06/CONS (mercato n. 11)

In data 7 agosto 2006 l'Autorità ha avviato, con la pubblicazione della delibera n. 483/06/CONS, la consultazione pubblica relativa alle modalità di attivazione, passaggio e cessazione dei servizi intermedi offerti da Telecom Italia. Il documento posto a consultazione è stato elaborato sulla base delle risultanze del tavolo tecnico istituito ai sensi della determina n. 11/06/SG, che ha visto la partecipazione di tutti gli operatori di comunicazione interessati ai servizi di *unbundling* e di *bitstream*, nonché di alcune Associazioni di consumatori.

In linea con quanto inizialmente proposto agli articoli 17, 18 e 20 della delibera n. 4/06/CONS, il testo posto a consultazione pubblica prevede una quasi totale simmetria tra le procedure di attivazione dei servizi intermedi e di rientro in Telecom Italia. In particolare, la summenzionata delibera prevede la possibilità, per gli utenti, di poter lasciare l'operatore con cui hanno in essere il contratto rivolgendosi direttamente all'operatore con cui intendono passare, indipendentemente dai servizi intermedi e dagli operatori coinvolti. A esito della consultazione pubblica, a cui hanno partecipato oltre agli operatori già presenti al tavolo tecnico anche diverse Associazioni di consumatori, la proposta di provvedimento è stata trasmessa alla Commissione europea in data 21 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il parere della Commissione, pervenuto in data 24 aprile 2007, si sofferma su due aspetti delle procedure proposte. In primo luogo, la Commissione evidenzia che gli obblighi proposti, sebbene in capo anche a imprese non aventi significativo di mercato, trovano giustificazione nelle regole a protezione dei consumatori e, pertanto, possono essere incluse tra gli obblighi di autorizzazione. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato come la procedura proposta di richiedere all'operatore che acquisisce il cliente, di comunicare, alla Direzione commerciale di Telecom Italia, con cinque giorni di preavviso rispetto alla data di passaggio, le informazioni del cliente potrebbe comportare il rischio che siano posti in essere comportamenti anticompetitivi. La Commissione ha, quindi, invitato l'Autorità a rivedere tale procedura, limitando le comunicazioni in fase di attivazione alle sole Direzioni *wholesale* di Telecom Italia, le quali avrebbero il compito, a loro volta, nel rispetto delle vigenti restrizioni sull'uso dei dati relativi ad altri operatori, di comunicarle alle Direzioni commerciali di Telecom Italia. L'Autorità, ha tenuto in massimo conto i commenti formulati dalla Commissione modificando, ove necessario, lo schema di provvedimento ed, in particolare, accogliendo la modifica procedurale che ora prevede l'invio della comunicazione alla direzione *wholesale*. Il provvedimento finale è stato adottato con delibera n. 247/07/CONS.

Implementazione del servizio *bitstream* di cui alla delibera n. 34/06/CONS (mercato n. 12)

Il "Tavolo Tecnico per la fornitura del servizio *bitstream*", previsto dall'articolo 14 della delibera n. 34/06/CONS, è stato istituito con la determina n. 11/06/SG con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici all'implementazione del servizio *bitstream*. In particolare, il tavolo tecnico, sulla base di una proposta di offerta di Telecom Italia e dei contributi dei partecipanti, ha avuto il compito di precisare i dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di implementazione dell'offerta *bitstream* con riferimento alle tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia e di analizzare il livello di dettaglio e di completezza degli schemi di contabilità regolatoria sottostanti l'offerta stessa.

Il tavolo tecnico si è riunito quindici volte nel periodo intercorrente fra aprile e ottobre 2006 e ha visto la partecipazione dell'operatore notificato nel mercato della banda larga all'ingrosso, Telecom Italia, e dei principali operatori del mercato dei servizi a banda larga, tra cui BT Albacom, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telvia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind, nonché delle Associazioni di Internet Service Providers AIIP e Assoprovider.

Il tavolo ha dato inizio a i propri lavori sulla base di una prima proposta di offerta comunicata all'Autorità in data 15 marzo e resa disponibile, con l'eccezione delle condizioni economiche, ai partecipanti al tavolo tecnico in data 7 aprile. L'Autorità, anche sulla base del dibattito sviluppatosi durante la prima riunione del tavolo tecnico, ha valutato l'offerta non adempiente al disposto della delibera n. 34/06/CONS in quanto mancante di qualunque modalità di interconnessione in tecnologia Ethernet/IP. In seguito a una comunicazione dell'Autorità, inviata in data 6 giugno 2006, con la quale si richiedeva l'integrazione dei servizi inclusi nella precedente proposta di offerta con i servizi in tecnologia Ethernet/IP, Telecom Italia ha presentato all'Autorità e, attraverso quest'ultima, ai partecipanti una nuova proposta tecnica di offerta in data 10 luglio 2006.

La suddetta proposta di offerta includeva la descrizione tecnica dei servizi *bitstream* in tecnologia Ethernet/IP, come richiesto dall'Autorità, ma mancava delle condizio-

ni economiche di tali servizi. Infine, in data 4 agosto 2006, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di offerta contenente le condizioni economiche per i servizi *bitstream* in tecnologia ATM ed Ethernet/IP. Tale proposta di offerta, in data 15 settembre 2006, è stata resa disponibile agli operatori partecipanti al tavolo tecnico.

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico i partecipanti hanno prodotto delle memorie che sono state fatte circolare tra i partecipanti del tavolo tecnico e, in alcuni casi, sottoposte all'attenzione della sola Autorità. Tali memorie, come anche le discussioni svoltesi durante le riunioni del tavolo, hanno fornito numerosi elementi utili all'Autorità che, esaminate le diverse opzioni, ha definito gli schemi, da comunicare a Telecom Italia, per la predisposizione dell'offerta di riferimento per i servizi *bitstream* e della relativa contabilità regolatoria, nonché per le linee guida – economiche, tecniche e contabili – per l'introduzione del servizio *bitstream* in Italia. Nella definizione delle modalità di realizzazione del servizio *bitstream* e dei relativi servizi accessori, sono stati tenuti in massima considerazione gli obiettivi della regolamentazione, fissati nel Codice delle comunicazioni elettroniche e declinati, per il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, nella delibera n. 34/06/CONS.

I punti sui quali si è focalizzata l'attenzione dei partecipanti al tavolo tecnico sono quelli relativi alla riduzione delle aree di raccolta di Telecom Italia, alle modalità tecniche ed economiche di interconnessione al DSLAM, al nodo *parent* e *distant* in tecnologia ATM e in tecnologia Ethernet/IP, alle prestazioni e classi di servizio, alle procedure di *provisioning*, *assurance* e ai relativi *Service Level Agreements* (SLA), nonché alla contabilità regolatoria.

In relazione alla riduzione delle aree di raccolta, la proposta di offerta presentata da Telecom Italia prevedeva una riduzione dei punti di interconnessione da 79 a 30. Al tempo stesso Telecom Italia si impegnava a continuare a fornire interconnessione anche alle restanti 49 centrali fin quando le risorse di rete ivi presenti lo avrebbero consentito. La discussione che è seguita nell'ambito del tavolo tecnico ha permesso all'Autorità di definire, nella proposta di provvedimento sottoposta a consultazione, delle modalità di transizione verso la nuova topologia di rete.

In relazione alle modalità di interconnessione in tecnologia ATM in seguito a disaccordi circa le velocità di interconnessione, gli operatori alternativi e l'*Incumbent* hanno raggiunto un accordo circa i profili tecnici di velocità di interconnessione da inserire nell'offerta di interconnessione che prevedeva l'inserimento di ulteriori profili che Telecom Italia si è impegnata a rendere disponibili.

In relazione alle modalità tecniche di interconnessione in tecnologia IP gli operatori alternativi hanno segnalato una mancanza di flessibilità dell'offerta che avrebbe reso le linee acquisite mediante tecnologia IP qualitativamente inferiori a quelle acquisite mediante tecnologia ATM. In aggiunta, gli operatori segnalano l'impossibilità di replicare le offerte – in particolare in fibra ottica – proposte da Telecom Italia alla propria clientela finale. L'Autorità ha raccolto i rilievi degli operatori e di Telecom Italia e ha predisposto una disciplina delle modalità tecniche di interconnessione in tecnologia Ethernet/IP che prevede l'accesso a differenti classi di servizio.

In relazione ai *Service Level Agreements* (SLA), si sono constatate diverse difformità fra gli SLA proposti da Telecom Italia nella propria offerta e i requisiti minimi contenuti nell'allegato B1 alla delibera. In alcuni casi, Telecom Italia ha riconosciuto propri errori nella predisposizione dell'offerta, in altri casi, si è dimostrata disponibile a rivedere gli SLA, in altri casi ancora, Telecom Italia ha dichiarato di non essere tecnica-

mente in grado di offrire i servizi di interconnessione con le caratteristiche qualitative contenute negli SLA.

In tema di contabilità regolatoria, gli operatori hanno ritenuto che gli schemi di contabilità regolatoria per il mercato n. 12 presentati da Telecom Italia non riportavano i necessari elementi di dettaglio per il riscontro puntuale dell'orientamento ai costi dei prezzi del listino *bitstream* e non consentivano la verifica della parità di trattamento. In seguito a questi rilievi Telecom Italia ha fornito all'Autorità schemi maggiormente dettagliati.

L'Autorità dopo aver disciplinato i numerosi e a volte controversi temi, dibattuti al tavolo tecnico, ha pubblicato, in data 27 novembre 2006 sul proprio sito *web* e in data 1° dicembre 2006 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la delibera n. 643/06/CONS, recante "Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS". Ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 453/03/CONS, l'Autorità ha convocato in audizione le imprese e le Associazioni che hanno presentato apposita istanza al fine di permettere loro di illustrare le osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In particolare, l'Autorità ha audito le società BT Italia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind e l'associazione AIIP. Le società Eutelia, Telvia e le Associazioni Anti-DigitalProvide e Assoprovider hanno inviato il proprio contributo di risposta alla consultazione pubblica pur non avendo preso parte ad alcuna audizione.

Raccolte le opinioni e le criticità segnalate sia dagli operatori, sia dalle Associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica circa l'implementazione del servizio *bitstream*, l'Autorità ha trasmesso una bozza di provvedimento alla Commissione europea.

Infine, l'Autorità, acquisiti i commenti della Commissione europea pervenuti in data 19 aprile 2007, ha adottato – tenendo in massima considerazione le osservazioni formulate dall'istituzione comunitaria – il provvedimento finale con delibera n. 249/07/CONS.

I servizi di originazione da rete mobile delle chiamate verso numerazioni non geografiche (mercato 15 bis)

L'Autorità, con la delibera 46/06/CONS, relativa all'analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15), aveva stabilito che nel mercato rilevante dei servizi di accesso e originazione delle chiamate da reti telefoniche pubbliche mobili non fosse incluso il servizio di originazione da rete mobile delle chiamate verso Numerazioni Non Geografiche (NNG), in quanto tali servizi risultavano caratterizzati da condizioni di domanda e offerta, nonché da dinamiche concorrenziali, differenti da quelle che contraddistinguono il mercato n. 15.

In sintonia con le indicazioni espresse dalla Commissione europea a tale riguardo, l'Autorità ha, pertanto, avviato, con delibera n. 162/06/CONS, uno specifico procedimento istruttorio per l'analisi del mercato dell'originazione verso NNG.

Peraltro, nelle more della conclusione di tale procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire, in via provvisoria e di urgenza, con la delibera n. 504/06/CONS, recante "Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio infor-

mazione abbonati". Con tale delibera, l'Autorità ha identificato quali mercati rilevanti, i mercati dei servizi di originazione da ogni rete mobile di chiamate verso NNG relative a Servizi di Informazione Abbonati (SIA) e ha individuato i quattro operatori italiani di rete mobile quali detentori di significativo potere di mercato, nei mercati anzidetti. L'Autorità ha, altresì, stabilito che il prezzo praticato per il servizio di originazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili notificati non può essere superiore all'attuale valore della corrispondente tariffa di terminazione, maggiorato di una misura massima del 100% per la remunerazione delle prestazioni diverse e accessorie al mero servizio di originazione. In tal modo, l'Autorità ha imposto anche un obbligo di controllo del prezzo. Peraltro, sebbene sia trascorso il periodo di validità (sei mesi) provvedimento cautelare disposto con delibera n. 504/06/CONS, gli operatori mobili tuttora osservano le condizioni economiche ivi previste.

Successivamente, l'Autorità, con la delibera n. 732/06/CONS, ha sottoposto a consultazione pubblica il documento recante "L'identificazione ed analisi del mercato dell'originazione nelle reti mobili delle chiamate verso numerazioni non geografiche, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (convenzionalmente indicato come mercato n. 15bis)". Nel documento sottoposto a consultazione l'Autorità ha proposto di estendere le misure regolamentari adottate con il provvedimento cautelare al servizio di originazione verso tutte le numerazioni geografiche. In tal modo, l'Autorità ha condiviso quanto esposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere, pienamente adesivo, reso all'Autorità sul provvedimento cautelare stesso.

Il documento sottoposto a consultazione, ai sensi della delibera n. 731/06/CONS, è stato trasmesso contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea. Quest'ultima, ha inviato all'Autorità, rispettivamente in data 18 gennaio 2007 e in data 8 febbraio 2007, una richiesta di informazioni relativa al documento sottoposto a consultazione e una lettera dal titolo "Apertura della Fase II di investigazione ai sensi dell'articolo 7(4) della Direttiva Quadro". Con tale lettera la Commissione ha informato l'Autorità di avere seri dubbi circa la compatibilità della misura proposta con il diritto comunitario e, in particolare, con gli obiettivi indicati nell'articolo 8 della direttiva quadro.

Successivamente l'Autorità è stata convocata per rappresentare la propria posizione circa i seri dubbi espressi nella lettera citata. Inoltre, l'ERG, come usuale nella Fase II, ha proceduto a istituire un'apposita "task force" per valutare il caso.

Tuttavia, a seguito dei commenti ricevuti dalla Commissione, l'Autorità ha ritenuto opportuno ritirare, almeno temporaneamente, il provvedimento riservandosi di procedere eventualmente a un approfondimento dell'analisi.

Il mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15)

L'articolo 3 (attività di monitoraggio) della delibera n. 46/06/CONS (analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili) ha previsto che "l'Autorità avvia un'attività di monitoraggio del mercato e delle negoziazioni in corso tra *Mobile Network Operator* (MNO) e operatori sprovvisti di risorse radio, al fine di verificare che il mercato tenda irreversibilmente verso una struttu-